



Decreto Dirigenziale n. 939 del 29/12/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

ACCORDI ATTUATIVI DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NELLE ATTIVITA' DELLA C.D. "FARMACIA DEI SERVIZI"

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 2009 ha previsto nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, tra cui: l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
- il Decreto del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, il Decreto del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 ed il Decreto del Ministero della Salute dell'8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01 ottobre 2011 hanno aggiornato le competenze in tema di "farmacia dei servizi", hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie, mediante la disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali, l'erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali, l'erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 ha previsto che «le farmacie convenzionate con il SSN ubicate uniformemente sull'intero territorio nazionale, costituiscono presidi sanitari di prossimità e rappresentano un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare delle farmacie convenzionate con il SSN assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza: in tale ambito vanno inquadrati la dispensazione di farmaci e dispositivi medici, nonché alimenti a fini medici speciali, per i pazienti cronici la possibilità di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza e la dispositivivigilanza, le attività riservate alle farmacie dalla normativa sulla c.d. "Farmacia dei Servizi" (D. Lgs. 153/2009) e l'assegnazione delle nuove funzioni tra le quali le vaccinazioni ai sensi della normativa vigente, la somministrazione di test diagnostici a tutela della salute pubblica. Quanto appena descritto, circa le attività svolte dalle farmacie, si innesta integralmente con le esigenze contenute nel PNRR riguardanti l'assistenza di prossimità, l'innovazione e la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria»;

CONSIDERATO che

- secondo quanto statuito con il Decreto del Ministero della Salute dell'8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'1 ottobre 2011, le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di

assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket, ritirare i relativi referti, accedere al fascicolo sanitario elettronico;

- il 20 febbraio 2014, al fine di garantire uno sviluppo coordinato, armonico e coerente della telemedicina nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è stata siglata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali" (Repertorio Atti n. 16/CSR del 20/02/2014), in cui viene rappresentato che la Telemedicina assume un ruolo centrale nell'organizzazione del "nuovo" Servizio Sanitario (Nazionale e Regionale), che pone la farmacia quale presidio territoriale capillare e al tempo stesso idoneo a ospitare servizi sanitari svolti da remoto, individuata quale uno dei luoghi di fruizione delle prestazioni in telemedicina;

CONSIDERATO, altresì, che

- in sede di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. del 24 marzo 2022, n. 24, il legislatore ha ritenuto di formalizzare in legge il ruolo centrale della farmacia nelle attività di diagnosi e monitoraggio dei contagi e attuazione del piano vaccinale, introducendo il seguente inciso: "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: "e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa";

RITENUTO

- di dover approvare e ratificare gli accordi attuativi siglati dalla Regione Campania e le Associazioni di categoria dei titolari delle farmacie pubbliche e private convenzionate per le prestazioni rientranti nelle attività previste dalla normativa in tema di "Farmacia dei Servizi", di seguito specificati:
 - accordo attuativo per i servizi di Front Office e Fascicolo Sanitario Elettronico;
 - accordo attuativo per i servizi di monitoraggio dell'aderenza terapeutica;
 - accordo attuativo per i servizi di ricognizione e riconciliazione alla terapia farmacologica;
 - accordo attuativo per i servizi di telecardiologia (holter pressorio, holter cardiaco, ECG e spirometria);
 - accordo attuativo per la somministrazione di test per l'emoglobina glicata ed il quadro lipidico;
 - accordo attuativo per effettuare attività di screening oncologici;

VISTO l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute dell'8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01 ottobre 2011;

VISTA la legge n. 178 del 30.12.2020, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021, nella parte in cui all'art. 1 comma 420 prevede che all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 153/2009, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «*e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare*»;

VISTA l'intesa Stato Regioni n. 33/CSR del 07/03/2019;

VISTA l'intesa Stato Regioni n. 167/CSR del 17/10/2019;

VISTA l'intesa Stato Regioni n. 41/CSR del 30/03/2022;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 407 del 27.07.2022 con cui è stato approvato il documento "Attività di sperimentazione dell'erogazione di nuovi servizi nella farmacia di comunità nella Regione Campania negli anni 2022-2023 - Cronoprogramma";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 682 del 13.12.2022 con cui sono state emanate le "linee guida sugli interventi di riordino territoriale della Regione Campania in

applicazione delle attività previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza recepite dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022”;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il Direttore Generale firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n.190/2013 e D.lgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio regionale, verificata la regolarità della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni rese, necessaria a consentire l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. Tutela della Salute;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **di approvare e ratificare** gli accordi attuativi siglati dalla Regione Campania e le Associazioni di categoria dei titolari delle farmacie pubbliche e private convenzionate per le prestazioni rientranti nelle attività previste dalla normativa in tema di “Farmacia dei Servizi”, allegati al presente provvedimento, di cui ne formano parte integrante, di seguito specificati:
 - accordo attuativo per i servizi di Front Office e Fascicolo Sanitario Elettronico (Allegato 1);
 - accordo attuativo per i servizi di monitoraggio dell'aderenza terapeutica (Allegato 2);
 - accordo attuativo per i servizi di ricognizione e riconciliazione alla terapia farmacologica (Allegato 3);
 - accordo attuativo per i servizi di telecardiologia (holter pressorio, holter cardiaco, ECG e spirometria) (Allegato 4);
 - accordo attuativo per la somministrazione di test per l'emoglobina glicata ed il quadro lipidico (Allegato 5);
 - accordo attuativo per effettuare attività di screening oncologici (Allegato 6);
- 2) **di demandare** alla U.O.D. 50.04.06. Politica del Farmaco e Dispositivi l'adozione degli atti consequenziali, ivi compresa la notifica del presente provvedimento ai Servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti ed alle Associazioni di categoria, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale aziendale;
- 3) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” del sito Internet istituzionale della Regione.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE

